



REGIONE PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 554 del Registro del 12 NOVEMBRE 2025

OGGETTO: Art.9 D. Lgs. 30/04/1992, n. 285. Autorizzazione all'Associazione Sportiva Dilettantistica "A.S.D. La Mandra" per lo svolgimento della gara podistica su strada denominata "VI^a Maratona della Grecia Salentina" che si svolgerà in data 16 Novembre 2025.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e, in particolare, l'articolo 9, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e, successivamente, dall'art. 1 della Legge 9 Aprile 2025 n. 58, nonché gli articoli 11 e 12;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la legge 1° agosto 2002, n.168 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale;

VISTA l'istanza acquisita agli atti con protocollo n. 0589741/2025 del 21/10/2025, e la successiva istanza a parziale correzione della precedente, acquisita agli atti con nota Protocollo n. 0617300/2025 del 03/11/2025, con la quale il presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "A.S.D. La Mandra" con sede legale in Calimera (LE), alla Via Firenze n.35, ha richiesto l'autorizzazione per lo svolgimento di una gara podistica su strada denominata "VI^a Maratona della Grecia Salentina", che si svolgerà in data 16 Novembre 2025;

PRESO ATTO che la suddetta gara interesserà il territorio dei comuni di Calimera, Martano, Carpignano Salentino, Castrignano dei Greci, Melpignano, Corigliano d'Otranto, Soleto, Sternatia, Zollino, Martignano, tutti in Provincia di Lecce, nonché le strade provinciali SP 26 (Calimera-Martano), SP 153 (Carpignano Salentino- Castrignano dei Greci), SP 317, SP 25; SP 227, SP 31, SP 30, SP 367 (uscita Sternatia direzione nord, uscita Sternatia direzione sud, uscita Soleto nord direzione sud), di pertinenza della Provincia di Lecce, e la SS16 (svincolo uscita Corigliano – Melpignano);

ATTESO CHE :

- come dichiarato dal presidente dell'associazione nell'istanza di autorizzazione, alla gara in oggetto è abbinata un'altra gara agonistica denominata 21k della Grecia Salentina, che par-



REGIONE PUGLIA

tirà dal comune di Calimera e si svolgerà sullo stesso percorso della maratona fino a via Chiesa, per poi prendere via Santi, via Pendino e tornare in piazza Vittoria dov'è previsto l'arrivo;

- come indicato nel Piano di emergenza e di evacuazione, alle gare in oggetto è prevista la partecipazione di circa 350 persone ;

VISTA la dichiarazione con cui il responsabile dell'associazione sportiva "A.s.d. La Mandra" attesta di aver verificato la piena praticabilità e transitabilità delle strade interessate dal percorso di gara, acquisita agli atti con protocollo n. 0608813/2025 del 30/10/2025;

VISTI i nulla osta allo svolgimento della gara, subordinatamente al rispetto delle condizioni ivi indicate, rilasciati dagli Enti proprietari delle strade interessate dal percorso di seguito indicati: Provincia di Lecce, Comune di Calimera, Comune di Martano, Comune di Carpignano Salentino, Comune di Castrignano dei Greci, Comune di Melpignano, Comune di Corigliano d'Otranto, Comune di Soleto, Comune di Sternatia, Comune di Zollino, Comune di Martignano, tutti trasmessi con pec acquisita agli atti con protocollo n. 0619990/2025 del 04/11/2025;

VISTA la dichiarazione sottoscritta dal presidente dell'associazione organizzatrice della manifestazione, contestualmente all'istanza di autorizzazione, con la quale si attesta che la "A.S.D. La Mandra", è un'associazione sportiva affiliata alla Federazione Italiana di Atletica Leggera FIDAL con il codice LE643, è iscritta nel registro nazionale delle associazioni sportive dilettantistiche del CONI e che gode di tutte le coperture assicurative previste dalla Polizza Multirischi - Infortuni ed RCT n. 440886547 stipulata dalla FIDAL con la Compagnia GENERALI ITALIA S.p.A.;

VISTA la dichiarazione, acquisita agli atti con Protocollo n. 0608813/2025 del 30/10/2025, con cui la MAG, in qualità di intermediaria regolarmente iscritta alla Sezione B del registro Unico Intermediari di Assicurazione (D.Lgs. N. 209/2005) al numero B000400942, attesta che la FIDAL ha in corso con la Compagnia GENERALI ITALIA S.p.A. la polizza Multirischi-Infortuni ed RCT-Responsabilità Civile verso terzi, con copertura assicurativa dal 31/12/2024 al 31/12/2025, regolarmente operante per i Tesserati e per le Società Affiliate;

VISTA la copia del certificato di affiliazione dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "A.S.D. La Mandra" alla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) al n. LE643 con validità fino al 31/12/2025, acquisito agli atti con Protocollo n. 0608813/2025 del 30/10/2025;

VISTI l'elenco analitico del percorso di gara indicato nell'istanza e la planimetria del percorso di gara, acquisita agli atti con Protocollo n. 0608813/2025 del 30/10/2025;

VISTO il Piano di Emergenza e di Evacuazione, acquisito agli atti con Protocollo n. 0608813/2025 del 30/10/2025;

RITENUTA l'opportunità di consentire lo svolgimento della suddetta gara, non sussistendo motivi ostativi, subordinatamente alla osservanza delle sotto indicate prescrizioni;

A U T O R I Z Z A



REGIONE PUGLIA

l'associazione sportiva dilettantistica "A.S.D. La Mandra" con sede legale a Calimera (LE) in Via Firenze n. 35, allo svolgimento della gara podistica su strada denominata "VI^a Maratona della Grecia Salentina", programmata per il giorno 16 Novembre 2025, nonché della gara denominata 21k della Grecia Salentina, che partirà dal comune di Calimera e si svolgerà sullo stesso percorso della maratona in conformità a quanto di seguito specificato.

L'autorizzazione è concessa a condizione che siano osservate scrupolosamente tutte le condizioni dettate dagli enti proprietari delle strade interessate dal percorso di gara, con le note citate in premessa, che qui si intendono richiamate, nonché le seguenti prescrizioni:

- per l'intera durata della manifestazione deve essere assicurata una costante assistenza sanitaria con la presenza di almeno 2 ambulanze con medico a bordo al seguito della gara, di cui almeno una ambulanza attrezzata per la rianimazione, verificando che almeno un veicolo di soccorso segua la corsa e il secondo stazioni in prossimità dell'arrivo, pronto ad intervenire e che a bordo di uno dei mezzi di soccorso o su veicolo appositamente dedicato si trovi costantemente almeno un medico;
- devono essere rispettate le prescrizioni previste dall'art. 360 del DPR n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada", segnalando l'inizio e la fine del gruppo dei partecipanti impegnati nella competizione con i prescritti cartelli mobili riportanti le iscrizioni "INIZIO GARA" e "FINE GARA";
- deve essere esercitata una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso, al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione, secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia;
- deve essere garantito, ai sensi dell'art.9 comma 6-quater del D. Lgs. n. 285/1992, il servizio di scorta da parte degli organi di polizia municipale, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione, ai sensi dell'art.9 commi 6-bis e 6-ter del D. Lgs. n. 285/1992;
- deve essere assicurata, con proprio personale munito di bracciale o di altro indumento con evidenti segni di riconoscimento, un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico e alle intersezioni stradali.

Gli organizzatori della manifestazione podistica, inoltre, devono rispettare i seguenti obblighi:

- mettere in atto con personale e mezzi propri, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di pre-segnalazione agli utenti che impegnano il senso opposto di marcia della strada percorsa dai partecipanti alla gara;
- porre in essere idonee misure di sicurezza passiva, affinché il pubblico non soste in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla gara;
- transennare i tratti di strada antecedenti e successivi alla zona di partenza e a quella di traguardo per una lunghezza proporzionata al numero dei partecipanti alla gara.

È fatto obbligo agli organizzatori di adottare opportune misure di sicurezza, adeguati servizi sanitari e antincendio, nonché misure di vigilanza lungo il percorso, assicurandosi che non siano arrecati danni alle strade ed all'ambiente naturale circostante e, in ogni caso, che sia ripristinata puntualmente la situazione precedente.



REGIONE PUGLIA

Si precisa che la validità della presente autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione, che sarà adottato dalla Prefettura di Lecce, ai sensi dell'art. 9 comma 7-bis del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285.

I Sindaci dei comuni di Calimera, di Martano, di Carpignano Salentino, di Castrignano dei Greci, di Melpignano, di Corigliano d'Otranto, di Soleto, di Sternatia, di Zollino, di Martignano, e gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica sono incaricati di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nel presente decreto e di adottare tutte le misure idonee per il regolare svolgimento della manifestazione.

È fatto obbligo alle Forze di Polizia di sospendere in qualsiasi momento la manifestazione suddetta per esigenze di ordine pubblico, nell'esclusivo interesse di tutela della pubblica incolumità.

L'associazione organizzatrice della gara è l'unica responsabile, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni a persone o a cose o animali che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della manifestazione per mancanza, insufficienza od inadeguatezza della vigilanza e sorveglianza, per violazioni di leggi e regolamenti o per inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione. Pertanto, questa Amministrazione regionale è, in ogni caso, sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose o animali derivanti dalla competizione autorizzata con il presente atto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, termini decorrenti entrambi dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

d'ordine del Presidente
Il Vicepresidente
avv. Raffaele Piemontese